

**Piano nazionale di formazione in materia di appalti pubblici e concessioni**

**Verona 24 maggio 2018**

**Adolfo Candia**

**Il DGUE: nuova modalità per la dichiarazione dei requisiti di partecipazione  
soggettivi e di capacità tecnica ed economica**

# DGUE

2

**ESPD**

**EUROPEAN  
SINGLE  
PROCUREMENT  
DOCUMENT**

**DGUE**

**DOCUMENTO  
DI GARA  
UNICO  
EUROPEO**

# DGUE

3

---

**DEFINIZIONE**

---

# DGUE- DEFINIZIONE

4

## ➤ **Art. 59 Direttiva 2014/24/UE**

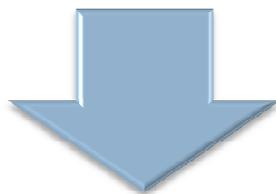
II DOCUMENTO DI GARA UNICO

EUROPEO-**DGUE** consiste in

un'**autodichiarazione aggiornata**, con

valore di prova documentale

preliminare

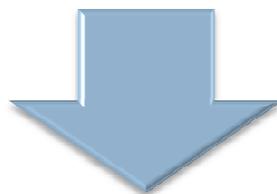


# DGUE- DEFINIZIONE

5

prodotta dall'operatore  
economico al momento:

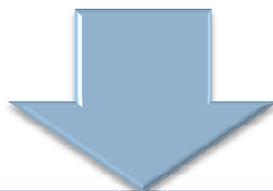
- della **presentazione dell'offerta**  
nelle procedure aperte



# DGUE- DEFINIZIONE

6

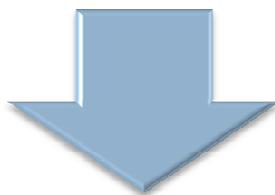
- della **domanda di partecipazione** nelle procedure bifasiche (procedure ristrette, procedure competitive con negoziazione, dialoghi competitivi e partenariati per l'innovazione)



# DGUE- DEFINIZIONE

7

- **in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi,** in cui si conferma che l'operatore economico:



# DGUE- DEFINIZIONE

8

**non incorre in uno dei MOTIVI DI ESCLUSIONE**

**soddisfa i criteri di selezione**

**(IDONEITÀ, CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE, CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ)**

**soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati per la riduzione dei candidati (FORCELLA)**

# DGUE

9

**FINALITÀ**

---

# DGUE- FINALITÀ

10

- Il DGUE è concepito come uno **STRUMENTO DI SEMPLIFICAZIONE** e di riduzione degli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di produrre un considerevole numero di certificati o documenti relativi ai requisiti e ai criteri di selezione.
-

# DGUE- FINALITÀ

11

- Secondo quanto affermato nel considerando 84 della Direttiva 2014/24/UE esso dovrebbe portare ad una notevole semplificazione a vantaggio non solo delle amministrazioni aggiudicatrici ma anche degli operatori economici, non da ultimo le micro piccole e medie imprese.
-

# DGUE- DUPLICE FINALITÀ

12

**1. Riduzione oneri documentali**

**2. Caratteristiche minime di uniformità delle autodichiarazioni, sia su scala europea, sia su scala nazionale**

# DGUE

13

---

**AMBITO  
DI  
APPLICAZIONE**

---

# DGUE- AMBITO DI APPLICAZIONE

## Direttive appalti e concessioni

14

Appalti sopra  
soglia nei  
SETTORI ORDINARI



Art. 59  
Direttiva  
2014/24/UE



# DGUE- AMBITO DI APPLICAZIONE

## Direttive appalti e concessioni

15



# DGUE- AMBITO DI APPLICAZIONE

## Direttive appalti e concessioni

16

Direttiva  
2014/23/UE



non contiene una  
norma sull'utilizzo del  
DGUE

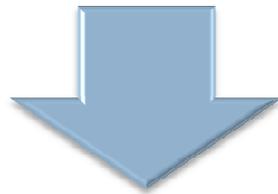


# DGUE- AMBITO DI APPLICAZIONE

## Direttive appalti e concessioni

17

- Istruzioni allegare al reg. di esecuzione 2016/7 della Commissione europea



# DGUE- AMBITO DI APPLICAZIONE

## Affidamenti non soggetti alle Direttive

18

- Gli Stati membri possono disciplinare l'utilizzo del DGUE, o demandare alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori la decisione di prevederne l'applicazione, anche nell'ambito delle procedure di appalto non soggette, o soggette solo parzialmente alle Direttive appalti:
-

# DGUE- AMBITO DI APPLICAZIONE

## Direttive appalti e concessioni

19

### □ ad esempio

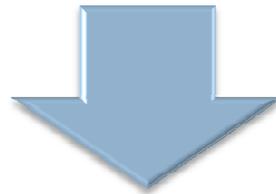
- ❖ nel caso di **appalti per importi inferiori alle soglie europee**
  - ❖ per appalti soggetti al **«regime alleggerito»**
  - ❖ per l'aggiudicazione dei **contratti di concessione**, soggetti o meno alla direttiva 2014/23/UE
-

# DGUE- AMBITO DI APPLICAZIONE

## RECEPIMENTO- Legge delega

20

- **L. 28 gennaio 2016, n. 11**  
**criterio di cui**  
**all'art. 1, comma 1, lett. aa)**



# DGUE- AMBITO DI APPLICAZIONE

## RECEPIMENTO- Legge delega

21

*“previsione che, al fine di ridurre gli oneri documentali, i partecipanti alle gare possano utilizzare il documento di gara unico europeo (DGUE) o analogo documento predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per autocertificare il possesso dei requisiti”*

---

# DGUE- AMBITO DI APPLICAZIONE

## RECEPIMENTO- Legge delega

22

- Il legislatore nazionale in fase di recepimento sembra indicare un'applicazione generalizzata del DGUE, **senza distinguere tra contratti sopra e sotto soglia e tra le diverse tipologie di affidamento.**
-

# DGUE- AMBITO DI APPLICAZIONE

## RECEPIMENTO- Codice contratti

23

### □ **D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50**

- ❖ **Art. 85** → utilizzo del DGUE negli appalti nei **SETTORI ORDINARI**
  - ❖ **Art. 133, comma 1** → utilizzo DGUE negli appalti nei **SETTORI SPECIALI** (obbligo di utilizzo anche per gli enti aggiudicatori)
-

# DGUE

24

---

**FORMA**

---

# DGUE-INFORMATICO

25

- **Art. 57, par. 2, comma 2, Direttiva 2014/24/UE**
- **Art. 85, comma 1, D.Lgs. 50/2016**

Il DGUE è fornito esclusivamente in



**FORMA ELETTRONICA**

---

# DGUE-INFORMATICO

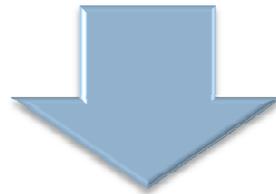
## Regime transitorio

26

### DEADLINE

**Art. 90, par. 3, Direttiva 2014/24/UE**

**Art. 85, comma 1, D.Lgs. 50/2016**



# DGUE-INFORMATICO

## Regime transitorio

27

### DEADLINE

**Convivenza tra DGUE su carta e**

**DGUE informatico → fino**

**al 17 aprile 2018**

**Solo DGUE informatico →**

**dal 18 aprile 2018**

---

# DGUE-INFORMATICO

## Regime transitorio

28

### Aggiornamento circolare MIT

18 luglio 2016, n. 3

DGUE in formato elettronico ed esigenze interpretative emerse nel periodo di applicazione delle linee guida

---

# DGUE-INFORMATICO

## Regime transitorio

29

**Si precisa che il DGUE rappresenta la declinazione qualificata, nel settore dei contratti pubblici, del principio di autocertificazione, che nel nostro ordinamento giuridico trova la sua disciplina nel D.P.R. 445/2000**

---

# DGUE-INFORMATICO

## Regime transitorio

30

**A decorrere dal 18 aprile 2018, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 85, comma 1, del codice dei contratti pubblici, il DGUE è reso disponibile esclusivamente in forma elettronica. Per le procedure di gara bandite dalla suddetta data le stazioni appaltanti predispongono ed accettano il DGUE in formato elettronico secondo le disposizioni recate dal d.P.C.M. 13 novembre 2014.**

---

# DGUE-INFORMATICO

## Regime transitorio

31

**d.P.C.M. 13 novembre 2014:**

**“Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.”**

---

# DGUE-INFORMATICO

## Regime transitorio

32

**I documenti di gara devono contenere le informazioni concernenti lo specifico formato elettronico del DGUE, l'indirizzo del sito internet in cui è disponibile il servizio per la compilazione del DGUE e le modalità con le quali il DGUE elettronico deve essere trasmesso dall'operatore economico alla stazione appaltante.**

---

# DGUE-INFORMATICO

## Regime transitorio

33

**Fino al 18 ottobre 2018, le stazioni appaltanti che non dispongono di un proprio servizio di gestione del DGUE in formato elettronico ovvero che non si servono di altri sistemi di gestione informatica del DGUE richiedono all'operatore economico nei documenti gara di trasmettere il DGUE in formato elettronico, su supporto informatico all'interno della busta amministrativa**

---

# DGUE-INFORMATICO

## Regime transitorio

34

**A decorrere dalla suddetta data del 18 ottobre 2018 il DGUE deve essere predisposto esclusivamente in conformità alle regole tecniche che saranno emanate da AgID ai sensi dell'art. 58 comma 10 del Codice. Eventuali rappresentazioni del DGUE secondo formati diversi saranno considerate quale documentazione illustrativa a supporto.**

---

# DGUE-INFORMATICO

## Regime transitorio

35

**Inoltre...**

**Per l'individuazione dell'ambito soggettivo di cui all'art. 80, comma 3, si fa riferimento espressamente al Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'8 novembre 2017**

**si richiamano, inoltre, le Linee guida n. 6 dell'ANAC aggiornate al d.lgs n.56/2017 con delibera n. 1008 del 11 ottobre 2017, in attuazione dell'articolo art. 80, comma 13, del Codice**

---

# DGUE-INFORMATICO

## Regime transitorio

36

**Per l'ambito soggettivo dell'antimafia, di cui comma 2 dell'articolo 80 è necessario indicare nell'apposito riquadro il riferimento ai soggetti previsti dal D.Lgs. n. 159/2011;**

**Secondo parere ANAC il riferimento, dopo il correttivo, è sempre e solo ai soggetti del comma 3, che riguardano siano i reati del comma 1 che del comma 2.**

---

# DGUE

37

---

**INQUADRAMENTO  
GIURIDICO**

---

# DGUE- INQUADRAMENTO GIURIDICO

38

## □ CONTENUTI:

- ❖ **Autodichiarazione aggiornata** → Dichiarazioni di scienza sottoposte al regime giuridico di cui al D.P.R. 445/2000 **ora espressamente richiamato**
- ❖ **Ulteriori informazioni rilevanti richieste dalla stazione appaltante (es. in tema di subappalto e avvalimento)**
- ❖ **L'impegno a produrre i documenti complementari su richiesta della stazione appaltante con** indicazione dell'autorità pubblica o del terzo responsabile per determinare il documento complementare
- ❖ **Dichiarazioni di consenso**

**L'istanza di partecipazione e le altre dichiarazioni di impegno di natura negoziale pertanto dovranno essere presentate dall'operatore economico in un separato documento**

---

# DGUE

39

---

**FORMULARI**

---

# DGUE- FORMULARI

40

## □ Considerando 86 Direttiva 2014/24/UE

*“Un’ulteriore semplificazione per gli operatori economici e le amministrazioni aggiudicatrici potrebbe essere ottenuta mediante modelli di formulari per le autodichiarazioni, che potrebbero ridurre i problemi connessi alla formulazione precisa delle dichiarazioni formali e delle dichiarazioni di consenso nonché le problematiche legate alla lingua”*

---

# DGUE- FORMULARI

41

## □ Art. 59, paragrafo 2, Direttiva 2014/24/UE

*“Il DGUE è **elaborato** sulla base di un modello di formulario. La Commissione stabilisce tale modello di formulario mediante atti d’esecuzione”*

---

# DGUE- FORMULARI

42

## □ Considerando 4 Regolamento DGUE

«*modello di formulario stabilito a livello europeo*» onde..... «ridurre i problemi connessi alla formulazione precisa delle dichiarazioni formali e delle dichiarazioni di consenso nonché le problematiche legate alla lingua»

---

# DGUE-OBBLIGO DI UTILIZZO

43

- **Reg. (CE) 5 gennaio 2016, n. 2016/7**

## **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**

**che stabilisce il modello di formulario  
per il documento di gara unico europeo**

**Publicato nella G.U.U.E. 6 gennaio 2016, n. L 3.**

---

# DGUE-OBBLIGO DI UTILIZZO

44

## □ Reg. (CE) 5 gennaio 2016, n. 2016/7

### ART. 1

A decorrere dall'entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione della direttiva 2014/24/UE, e al più tardi a decorrere dal 18 aprile 2016, per l'elaborazione del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 59 della direttiva 2014/24/UE....

---

# DGUE-OBBLIGO DI UTILIZZO

45

□ **Reg. (CE) 5 gennaio 2016, n. 2016/7**

## **ART. 1**

.....è utilizzato il modello di formulario  
riportato nell'allegato 2 del presente  
regolamento.

---

# DGUE- FORMULARI

46

## □ SERVIZIO DGUE

<https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis2/resources/espd/index.html>

---

# DGUE- ADATTAMENTO PRIMO LIVELLO

47

## ADEGUAMENTO AL CONTESTO GIURIDICO DEGLI STATI MEMBRI→ LINEE GUIDA NAZIONALI

- **Reg. 2016/7**: Per agevolare gli operatori economici nella compilazione del DGUE gli Stati membri hanno facoltà di adottare linee guida sul suo utilizzo
  - **LEGGE DELEGA (art. 1, comma 1, lett. aa)**→ ha affidato tale compito al MIT
-

# DGUE- ADATTAMENTO PRIMO LIVELLO

- **ADEGUAMENTO AL CONTESTO  
GIURIDICO DEGLI STATI MEMBRI:**

## LINEE GUIDA MIT

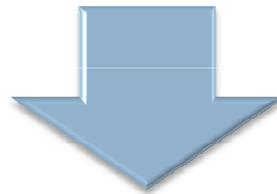
**Circolare 18.7.2016 n. 3,** pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.174 del 27-7-2016

**<http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>**

# DGUE- ADATTAMENTO SECONDO LIVELLO

49

## □ ADEGUAMENTO ALLE CARATTERISTICHE DELLE SINGOLE GARE



Art. 59, par. 2, Dir. 2014/24/UE → Il  
DGUE è **elaborato** sulla base di un modello  
di formulario

---

# DGUE- ADATTAMENTO

## SECONDO LIVELLO

50

### □ ADEGUAMENTO ALLE CARATTERISTICHE DELLE SINGOLE GARE



Considerando 3 reg. 2016/7 e relative istruzioni → le informazioni che gli operatori devono inserire nel DGUE devono essere

❖ **chiaramente indicate nella *lex specialis***

oppure

❖ **devono essere operati specifici richiami nel DGUE stesso**

---

# DGUE

51

---

**STRUTTURA**

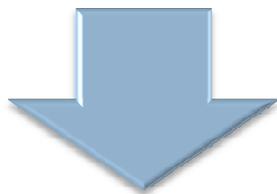
---

# DGUE- STRUTTURA

52

## **REG. DI ESECUZIONE 2016/7**

Il DGUE è articolato nelle parti e sezioni seguenti:



# DGUE- STRUTTURA

53

- **Parte I.** Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.
  - **Parte II.** Informazioni sull'operatore economico
  - **Parte III.** Criteri di esclusione
  - **Parte IV.** Criteri di selezione
  - **Parte V.** Riduzione del numero di candidati qualificati
  - **Parte VI.** Dichiarazioni finali
-

# DGUE- STRUTTURA

54

## □ **DGUE PLURIMO:**

- ❖ Partecipazione in forma di raggruppamento, consorzio, GEIE, rete d'impresa, ecc.
  - ❖ Avvalimento
  - ❖ Subappalto (art. 105, comma 6, D.Lgs. 50/2016)
  - ❖ Suddivisione in lotti, se il bando prevede criteri di selezione diversificati per lotti o per gruppi omogenei di lotti
-

# DGUE- STRUTTURA

55

## □ **Parte II. A. Informazioni sull'operatore economico**

Tra le informazioni richieste:

- ❖ **Se l'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media**
-

# DGUE- STRUTTURA

56

## □ **Parte II. A. Informazioni sull'operatore economico**

Tra le informazioni richieste:

- ❖ Se l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale degli operatori economici riconosciuti, oppure possiede un certificato equivalente ad esempio rilasciato nell'ambito di un **sistema nazionale di qualificazione** o prequalificazione



# DGUE- STRUTTURA

57

In questa parte l'operatore economico potrebbe inserire le informazioni relative al possesso della SOA

---

# DGUE- STRUTTURA

58

## □ **Parte II. A. Informazioni sull'operatore economico**

Tra le informazioni richieste:

- ❖ **Forma della partecipazione** → la stazione appaltante dovrà richiedere le informazioni specifiche, con particolare riguardo ai raggruppamenti, consorzi, ecc., secondo quanto previsto dagli artt. 45 e 46 del D.Lgs. 50/2016
-

# DGUE- STRUTTURA

59

## □ **Parte II. A. Informazioni sull'operatore economico**

Tra le informazioni richieste:

- ❖ **Forma della partecipazione** → se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, dev'essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle parti da II a V.
-

# DGUE- STRUTTURA

60

## □ **Parte II. A. Informazioni sull'operatore economico**

Tra le informazioni richieste:

- ❖ **Lotti** → Se gli appalti sono suddivisi in lotti l'operatore economico deve indicare per quale lotto o per quali lotti intende partecipare e se i criteri di selezione sono diversi tra i vari lotti, si dovrebbe compilare un DGUE per ogni lotto (o gruppo di lotti con identici criteri di selezione)
-

# DGUE- STRUTTURA

61

## □ **Parte II. C.** Informazioni sull'operatore economico

Tra le informazioni richieste:

- ❖ **Avvalimento** → L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti deve dichiararlo nel DGUE e assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceva insieme al proprio DGUE un DGUE **distinto** che riporti le informazioni pertinenti per **ciascuno dei soggetti interessati** da compilare anche con le informazioni richieste nella Parte III (motivi di esclusione)

*(art. 59, par. 1, Direttiva 2014/24/UE, art. 85, comma 2, D.Lgs. 50/2016)*

---

# DGUE- STRUTTURA

62

## □ **Parte II. C. Informazioni sull'operatore economico**

### **Avvalimento- aspetti sostanziali**

- ❖ Il nuovo Codice ammette l'avvalimento plurimo/frazionato e mantiene il divieto dell'avvalimento «a cascata» (art. 89, comma 6, D.Lgs. 50/2016)
  - ❖ Sono state inoltre introdotte alcune **restrizioni** all'avvalimento:
    - la stazione appaltante può richiedere, negli appalti di lavori, servizi e forniture con posa in opera, che determinati compiti siano svolti direttamente dall'offerente (art. 89, comma 4)
    - è vietato l'avvalimento del requisito di iscrizione all'Albo dei gestori ambientali (art. 89, comma 10)
    - è vietato l'avvalimento dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione di opere superspecialistiche (art. 89, comma 11)
    - è vietato l'avvalimento dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione di contratti concernenti i beni culturali (146, comma 3)
-

# DGUE- STRUTTURA

63

## □ Parte II. C. Informazioni sull'operatore economico

### **Avvalimento- aspetti sostanziali**

- ❖ Il nuovo Codice introduce misure volte a garantire l'**effettività del contributo dell'impresa ausiliaria nell'esecuzione delle prestazioni** oggetto del contratto in relazione ai requisiti prestati, sotto molteplici profili :
    - presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (art. 89, comma 1) → dichiarazione da presentare separatamente dal DGUE
    - allegazione, altresì del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto (art. 89, comma 1)
-

# DGUE- STRUTTURA

64

- **Parte II. C.**Informazioni sull'operatore economico

## **Avvalimento- aspetti sostanziali**

- ❖ Il nuovo Codice introduce misure volte a garantire l'**effettività del contributo dell'impresa ausiliaria nell'esecuzione delle prestazioni** oggetto del contratto in relazione ai requisiti prestati, sotto molteplici profili :
    - obbligo di **sostituzione** dei soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione (art. 89, comma 3)
    - i **titoli di studio o professionali o le esperienze professionali**, possono formare oggetto di avvalimento esclusivamente se l'operatore ausiliario esegue direttamente i lavori o i servizi cui si riferiscono i relativi requisiti (art. 89, comma 1)
-

# DGUE- STRUTTURA

65

## □ **Parte II. C. Informazioni sull'operatore economico**

### **Avvalimento- aspetti sostanziali**

- ❖ Il nuovo Codice introduce misure volte a garantire l'**effettività del contributo dell'impresa ausiliaria nell'esecuzione delle prestazioni** oggetto del contratto in relazione ai requisiti prestati, sotto molteplici profili:
    - obbligo del RUP di verificare in corso di esecuzione dell'appalto che le prestazioni siano svolte con le risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria in adempimento del contratto di avvalimento (art. 89, comma 9)
-

# DGUE- STRUTTURA

66

## □ **Parte II. D.** Informazioni sull'operatore economico

Tra le informazioni richieste:

- ❖ **Subappalto** → Quando la stazione appaltante richiede l'indicazione della terna di subappaltatori ai sensi dell'art. 105, comma 6, D.Lgs. 50/2016 (lavori sopra soglia che non richiedono una elevata specializzazione), l'operatore economico deve fornire le informazioni relative alla Parte II e alla Parte III per ciascuno dei subappaltatori indicati in offerta

*(questo aspetto è considerato nel Reg. di esecuzione 2016/7)*

---

# DGUE- STRUTTURA

67

## □ **Parte II. B. Informazioni sull'operatore economico**

Tra le informazioni richieste:

- ❖ **Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico** → le informazioni riguardano le persone abilitate ad agire come rappresentanti dell'operatore economico ai fini della procedura d'appalto specifica e non tutti i soggetti da sottoporre a verifica
-

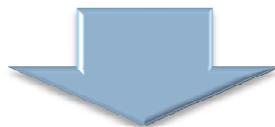
# DGUE- STRUTTURA

68

## □ **Parte III. Criteri di esclusione**

### **A: Motivi legati a condanne penali**

Il riferimento è ai reati nominati elencati all'art. 57, par. 1, Direttiva 2014/24/UE come recepiti nell'art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016, risultanti da sentenza definitiva, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile e sentenza di applicazione della pena su richiesta



# DGUE- STRUTTURA

1. Partecipazione a un'organizzazione criminale
2. Concussione (art. 317 c.p.), Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater), Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

# DGUE- STRUTTURA

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.); Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.), Astensione dagli incanti (art. 354 c.p.), Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.) e Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);

3. Frode

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche

# DGUE- STRUTTURA

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo
6. Lavoro minorile o altre forme di tratta di esseri umani
7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (*motivo di esclusione previsto dalla normativa nazionale*)

# DGUE- STRUTTURA

72

## □ Parte III. Criteri di esclusione

### A: Motivi legati a condanne penali

**SELF CLEANING (art. 80, commi 7-10, D.Lgs. 50/2016)**

Qualora dichiarati l'esistenza di una condanna,  
l'operatore economico può indicare nel DGUE



# DGUE- STRUTTURA

73

## □ Parte III. Criteri di esclusione

### A: Motivi legati a condanne penali

#### **SELF CLEANING**

- ❖ se ha adottato misure di autodisciplina sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione, descrivendo, in caso affermativo, le misure adottate
-

# DGUE- STRUTTURA

74

## □ **Parte III. Criteri di esclusione**

### **A: Motivi legati a condanne penali**

#### **SELF CLEANING:**

#### **VALUTAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**

- ❖ Se la stazione appaltante ritiene che le misure sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico (art. 80, comma 8, D.Lgs. 50/2016)
-

# DGUE- STRUTTURA

75

## □ Parte III. Criteri di esclusione

### A: Motivi legati a condanne penali

#### **SELF CLEANING: CONDIZIONI**

Il procedimento di autodisciplina in caso di reati nominati è limitato alle ipotesi:

- ❖ di condanna ad una pena detentiva non superiore a 18 mesi

ovvero

- ❖ di riconoscimento dell'attenuante della collaborazione (*art. 80, comma 7, D.Lgs. 50/2016*)
-

# DGUE- STRUTTURA

76

## □ Parte III. Criteri di esclusione

### A: Motivi legati a condanne penali

#### **SELF CLEANING: LIMITI**

- ❖ Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi del procedimento di autodisciplina nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.  
(art. 80, comma 9, D.Lgs. 50/2016)
-

# DGUE- STRUTTURA

77

## □ **Parte III. Criteri di esclusione**

### **A: Motivi legati a condanne penali**

#### **PERIODO DI RILEVANZA DELLE CONDANNE**

- ❖ Se la sentenza di condanna non fissa la durata della pena accessoria della incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta la riabilitazione tale durata è **pari a cinque anni**. Decorso tale termine il reato diventa irrilevante.
- ❖ Se la pena principale è di **durata inferiore**, la durata della pena accessoria è **pari alla durata della pena principale**.

*(art. 80, comma 10, D.Lgs. 50/2016, art. 32 bis c.p.)*

---

# DGUE- STRUTTURA

78

## □ **Parte III. Criteri di esclusione**

### **B: Motivi legati al pagamento di tasse o imposte o contributi assistenziali o previdenziali**

#### **Art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016**

- ❖ In base alla norma interna di recepimento, l'esclusione opera in caso di violazioni gravi definitivamente accertate.
  - ❖ Il concetto di gravità è definito a livello normativo, in quanto per i contributi previdenziali sono considerate gravi le cause ostative al rilascio del DURC di cui al D.M. 30 gennaio 2015 e per le imposte e tasse l'omesso pagamento per importi superiori a quello indicato all'art. 48 *bis* del D.P.R. 602/1973
  - ❖ L'operatore economico non è escluso se ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi dovuti, a condizione che il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
-

# DGUE- STRUTTURA

79

## □ **Parte III. Criteri di esclusione**

### **B: Motivi legati al pagamento di tasse o imposte o contributi assistenziali o previdenziali**

#### **Art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016**

- ❖ Circolare della Ragioneria generale dello Stato del ministero dell'Economia del 21 marzo 2018, (Gazzetta ufficiale n. 83 del 10 aprile) illustra le modalità di attuazione delle nuove norme in materia di pagamenti della pubblica amministrazione, attivate dalla legge di Bilancio 2018 (legge 2015/2017).
  - ❖ Esplicita che «a decorrere dal primo marzo, per i pagamenti di importo superiore a 5 mila euro disposti dalle pubbliche amministrazioni (e dalle società interamente partecipate dalle stesse)» valgono le regole dell'articolo 48 bis del Dpr 602/1973.
-

# DGUE- STRUTTURA

80

## □ **Parte III. Criteri di esclusione**

**C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi  
o gravi illeciti professionali**

**Art. 80, comma 5, D.Lgs. 80/2016**



# DGUE- STRUTTURA

81

## □ Parte III. Criteri di esclusione

### **C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o gravi illeciti professionali**

- a) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in **materia di salute e sicurezza sul lavoro** nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice (**violazioni degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro**)

*Ipotesi di esclusione di cui all'art. 59, par. 4, lett. a), Dir. 2014/24/UE*

---

# DGUE- STRUTTURA

82

## □ Parte III. Criteri di esclusione

**C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o gravi illeciti professionali**

**b) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo**, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o pendenza di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni

*Ipotesi di esclusione di cui all'art. 59, par. 4, lett. b), Dir. 2014/24/UE*

---

# DGUE- STRUTTURA

83

## □ Parte III. Criteri di esclusione

### **C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o gravi illeciti professionali**

- b) Nel recepire il criterio della legge delega l'art. 110 del Codice consente anche al curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio di partecipare alle procedure di aggiudicazione, previa autorizzazione del giudice delegato

*Ipotesi di esclusione di cui all'art. 59, par. 4, lett. b), Dir. 2014/24/UE*

# DGUE- STRUTTURA

84

## □ Parte III. Criteri di esclusione

### **C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o gravi illeciti professionali**

- b) Pertanto nel DGUE dovranno essere riportati gli estremi degli atti autorizzatori che legittimano la partecipazione alla gara

*Ipotesi di esclusione di cui all'art. 59, par. 4, lett. b), Dir. 2014/24/UE*

---

# DGUE- STRUTTURA

85

## □ Parte III. Criteri di esclusione

**C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o gravi illeciti professionali**

- c) **gravi illeciti professionali**, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'operatore economico. Tra questi rientrano



# DGUE- STRUTTURA

86

## □ **Parte III. Criteri di esclusione**

### **C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o gravi illeciti professionali**

- ❖ le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
- ❖ il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

*Questa ipotesi di esclusione corrisponde alle fattispecie di esclusione di cui all'art. 59, par. 4, lett. b), g) ed i) Dir. 2014/24/UE*

*in questo elenco devono inoltre essere considerati:*

- ❖ **I reati incidenti sulla moralità professionale (Comunicato Presidente ANAC 11 maggio 2016)**
-

# DGUE- STRUTTURA



## □ Parte III. Criteri di esclusione

### **C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o gravi illeciti professionali**

Ex art. 80, comma 13, A.N.AC. adotta **Linee guida** con cui può precisare i **mezzi di prova** adeguati a comprovare le circostanze di esclusione in esame e individuare quali **carenze nell'esecuzione** di un precedente contratto di appalto possano considerarsi significative ai fini della medesima disposizione.

# DGUE- STRUTTURA

## □ Parte III. Criteri di esclusione

### C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o gravi illeciti professionali

Linee guida A.N.AC.



#### SIGNIFICATIVE CARENZE ESECUTIVE

1. Inadempimento di una o più obbligazioni;
2. Carenze prodotto o servizio che lo rendono inidoneo;
3. Adozione comportamenti scorretti;
4. Ritardo nell'adempimento;
5. Errore professionale;
6. Induzione in errore circa fortuità evento che ha determinato ripristino opera a spese amministrazione;
7. Errore di progettazione imputabile al progettista.

# DGUE- STRUTTURA

## □ Parte III. Criteri di esclusione

### C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o gravi illeciti professionali

Linee guida A.N.AC.



#### GRAVI ILLECITI IN SVOLGIMENTO GARA

1. Atti idonei diretti in modo non equivoco a influenzare decisioni:
  - a) Valutazione requisiti di accesso;
  - b) Adozione provvedimenti esclusione;
  - c) attribuzione punteggi.
2. Comportamenti volti a ottenere informazioni in ordine a:
  - a) Nominativo concorrenti;
  - b) Contenuto offerte.
3. Previsione di accordi con altri concorrenti per falsare concorrenza;

# DGUE- STRUTTURA

90

## □ Parte III. Criteri di esclusione

**C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o gravi illeciti professionali**

d) **conflitto di interesse** non diversamente risolvibile

Se il conflitto di interessi è stato risolto l'operatore economico deve fornire nel DGUE informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi

*Ipotesi di esclusione di cui all'art. 59, par. 4, lett. e), Dir. 2014/24/UE*

---

# DGUE- STRUTTURA

91

## □ Parte III. Criteri di esclusione

### **C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o gravi illeciti professionali**

- e) **distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto ai sensi dell'art. 67 D.Lgs. 50/2016** che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

Se dichiara il proprio precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura, l'operatore economico nel DGUE deve fornire informazioni dettagliate al riguardo.

*Ipotesi di esclusione di cui all'art. 59, par. 4, lett. f), Dir. 2014/24/UE*

---

# DGUE- STRUTTURA

92

## □ **Parte III. Criteri di esclusione**

**C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o gravi illeciti professionali**

**Art. 80, comma 12, D.Lgs. 50/2016**

**presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione**, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto

*Ipotesi di esclusione che costituisce un adattamento della fattispecie di cui all'art. 59, par. 4, lett. h), Dir. 2014/24/UE*

---

# DGUE- STRUTTURA

93

## □ Parte III. Criteri di esclusione

**C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o gravi illeciti professionali**

**SELF CLEANING (art. 80, commi 7-10, D.Lgs. 50/2016)**

Anche per le fattispecie escludenti sopra elencate può essere applicata, se pertinente, la procedura del self cleaning

---

# DGUE- STRUTTURA

94

## □ Parte III. Criteri di esclusione

### **C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o gravi illeciti professionali**

*Nel nuovo Codice non è stata trasposta la disposizione di cui all'art. 59, par. 4, lett. d), Dir. 2014/24/UE relativa all'esclusione dell'operatore economico che abbia sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.*

*Tale fattispecie non va pertanto riportata nel DGUE*

---

# DGUE- STRUTTURA

95

## □ **Parte III. Criteri di esclusione**

**D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale**

**Art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016**

**Sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del Codice antimafia o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo Codice, ferma restando, nei casi previsti, l'acquisizione della dichiarazione sostitutiva.**

**In tal caso non è ammessa la procedura di self cleaning**

---

# DGUE- STRUTTURA

96

## □ **Parte III. Criteri di esclusione**

**D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale**

**Art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, lett. f)**

- ❖ **Sanzioni interdittive** di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008;
-

# DGUE- STRUTTURA

97

## □ **Parte III. Criteri di esclusione**

**D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale**

**Art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, lett. g)**

- ❖ **Iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico** tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione
-

# DGUE- STRUTTURA

98

## □ **Parte III. Criteri di esclusione**

**D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale**

**Art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, lett. h)**

- ❖ **Violazione del divieto di intestazione fiduciaria**  
di cui all'articolo 17 della legge 55/1990.  
L'esclusione ha durata di un anno.
-

# DGUE- STRUTTURA

99

## □ **Parte III. Criteri di esclusione**

**D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale**

**Art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, lett. i)**

- ❖ **Violazione della L. 68/1990 in materia di assunzione obbligatoria dei disabili**
-

# DGUE- STRUTTURA

100

## □ **Parte III. Criteri di esclusione**

**D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale**

**Art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, lett. I)**

- ❖ **Omessa denuncia dei reati di estorsione**  
risultante dal Casellario informatico dell'Autorità
-

# DGUE- STRUTTURA

101

## □ **Parte III. Criteri di esclusione**

**D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale**

**Art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, lett. m)**

**❖ Offerte imputabili ad un unico centro decisionale**

---

# DGUE- STRUTTURA

102

## □ Parte III. Criteri di esclusione

**D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale**

**Art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016**

**SELF CLEANING (art. 80, commi 7-10, D.Lgs. 50/2016)**

Anche per le fattispecie escludenti sopra elencate può essere applicata, se pertinente, la procedura del self cleaning

---

# DGUE- STRUTTURA

103

## □ **Parte III. Criteri di esclusione**

### **D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale**

- ❖ In tali casi ci troviamo innanzi a provvedimenti anche giurisdizionali o di altre autorità interdittivi che riguardano l'operatore economico nel suo complesso.
  - ❖ L'art. 650 c.p. attribuisce rilevanza penale alla condotta di chi non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene.
  - ❖ Lo stesso legislatore europeo nel considerando 41 della Direttiva 2014/24/UE esplicita il principio in base al quale *«Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe vietare di imporre o di applicare misure necessarie alla tutela dell'ordine, della moralità e della sicurezza pubblici, della salute, della vita umana e animale o alla preservazione dei vegetali o altre misure ambientali in particolare nell'ottica dello sviluppo sostenibile, a condizione che dette misure siano conformi al TFUE»*.
-

# DGUE- STRUTTURA

104

## □ **Parte IV. Criteri di selezione**

- ❖ Questa parte contiene i campi in cui l'operatore economico fornisce le informazioni relative ai requisiti di idoneità, di capacità economica - finanziaria e tecnica- professionale
  - ❖ In base al formulario UE, la stazione appaltante nel predisporre il DGUE ha di fronte quest'opzione, prevedendo nel bando di gara che l'operatore economico:
    - può limitarsi a dichiarare se soddisfa o no i criteri di selezione richiesti (scelta tra si/no) → facoltà di riduzione delle informazioni richiesteovvero
  - deve fornire le informazioni dettagliate sui criteri di selezione richiesti nel bando di gara
-

# DGUE- STRUTTURA

105

## □ **Parte IV. Criteri di selezione**

Nel secondo caso vanno compilati questi campi:

**A: Idoneità** (iscrizioni a registri professionali/commerciali- abilitazioni/autorizzazioni)

**B: Capacità economica e finanziaria**

**C: Capacità tecniche e professionali**

**D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale**

---

# DGUE- STRUTTURA

106

## □ **Parte IV. Criteri di selezione SUBAPPALTO**

### **C: Capacità tecniche e professionali**

- ❖ In questo campo deve essere indicata la quota espressa in percentuale dell'appalto che l'operatore economico intende eventualmente subappaltare
  - ❖ l'eventuale subappalto non può superare la quota del **30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture** (art. 105, comma 2)
  - ❖ Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11 (opere superspecialistiche) e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere
  - ❖ La **facoltà** di subappalto, subordinato ad autorizzazione, deve essere prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, deve indicare la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto (art. 105, comma 4).
-

# DGUE- STRUTTURA

107

## □ **Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati**

L'operatore economico deve compilare questa parte quando si avvale della facoltà di riduzione dei candidati a norma dell'art. 91 del D.Lgs. 50/2016 nelle seguenti procedure:

- ❖ procedura ristretta
  - ❖ dialogo competitivo
  - ❖ procedure competitive con negoziazione
  - ❖ partenariato per l'innovazione
-

# DGUE- STRUTTURA

108

## □ **Parte VI. Dichiarazioni finali**

Le dichiarazioni finali riguardano:

- ❖ la veridicità e correttezza delle informazioni riportate → nel ns. ordinamento risulta doveroso il richiamo al D.P.R. 445/2000
-

# DGUE- STRUTTURA

109

## □ **Parte VI. Dichiarazioni finali**

### **Le dichiarazioni finali riguardano:**

- ❖ l'impegno dell'operatore economico a produrre su richiesta e senza indugio i certificati e altre forme di prove documentali. Nel ns. ordinamento con queste eccezioni:
    - certificati reperibili presso altre pubbliche amministrazioni (principio di autocertificazione)
    - reperibilità del documento nella banca dati degli operatori economici di cui all'art. 81 D.Lgs. 50/2016, quando istituita, destinata a sostituire la piattaforma AVCpass
-

# DGUE- STRUTTURA

110

## □ **Parte VI. Dichiarazioni finali**

### **Le dichiarazioni finali riguardano:**

- ❖ L'autorizzazione ad accedere ai documenti complementari e alle informazioni del DGUE ai fini della specifica procedura d'appalto.
-